

SENATO ACCADEMICO
seduta del 23 novembre 2015

N° DELIBERE E OGGETTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Dirigenza Area Affari Generali e Legale
RESPONSABILE	Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	Linee guida per il conferimento del titolo di Professore ad honorem
DATA	20.11.2015

530/17819 LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE AD HONOREM

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1) per quanto premesso e per quanto di competenza, di approvare le sotto riportate
“Linee guida per il conferimento del titolo di Professore ad honorem”

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE AD HONOREM

L'Università degli Studi di Parma, nell'intenzione di promuovere forme di cooperazione scientifica e culturale e di riconoscere il contributo di personalità di chiara fama sul piano scientifico, culturale, politico, sociale e sportivo, istituisce il titolo onorifico di “Professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma”.

Il titolo di “Professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma” è riservato a personalità di chiara fama del mondo scientifico, culturale, politico, sociale e sportivo.

Gli ambiti per cui il titolo è consegnato sono i seguenti:

- Agroalimentare
- Economico - Aziendale
- Farmaceutico
- Giuridico e Politologico
- Ingegneria
- Architettura
- Medico-Chirurgico e della Salute Umana
- Medico-Veterinario

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

- Umanistico e delle scienze umane

Il conferimento del titolo, sentito l'interessato, è approvato dal Senato Accademico su proposta del Rettore e disposto con suo provvedimento.

Il titolo, viene di norma, conferito, in numero non superiore a quello degli ambiti e nella misura di uno per ciascuno di questi nell'arco temporale di un anno.

Il Professore ad honorem può liberamente utilizzare il titolo, indicandolo per esteso: Professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma, nello specifico ambito. Il conferimento del titolo e la sua accettazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo normativo né finanziario tra le parti.

Il Professore ad honorem può essere chiamato, con il proprio consenso e a titolo gratuito, a effettuare conferenze, lezioni magistrali, seminari e altre saltuarie attività didattiche all'interno dei corsi di studio dell'Università.

Il titolo è conferito nel corso di un'apposita cerimonia organizzata dall'Università degli Studi di Parma.

2) di dar mandato agli uffici di competenza per ogni adempimento relativo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: ECONOMICO FINANZIARIA Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera
RPA	Mariella Pattera
DELIBERAZIONE	PARERE OBBLIGATORIO AL RENDICONTO FINANZIARIO E AL RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2014
DATA	23 novembre 2015

530/17820 PARERE OBBLIGATORIO AL RENDICONTO FINANZIARIO E AL RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2014

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere parere favorevole al Rendiconto finanziario (Cash Flow) e al Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria, redatti secondo gli schemi degli allegati 1 e 2 del DM 22 gennaio 2014 n. 19, nei termini di cui ai prospetti costituenti parte integrante della presente delibera.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture Dirigente: ing. Barbara Panciroli
	R.P.A.: ing. Barbara Panciroli
DELIBERAZIONE	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI POSTI LETTO AD USO FORESTERIA NELL'AMBITO DI SCAMBI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA.

530/17821 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI POSTI LETTO AD USO FORESTERIA NELL'AMBITO DI SCAMBI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA.

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di approvare il seguente Regolamento e i relativi allegati, parte integrante della presente deliberazione, per la fruizione di posti letto ad uso foresteria.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI POSTI LETTO AD USO FORESTERIA NELL'AMBITO DI SCAMBI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 - Destinatari degli alloggi uso foresteria -

L'Università degli Studi di Parma dispone di n. 3 locali ad uso foresteria (allegato 1), per un totale di 14 posti letto da dedicare all'accoglienza di ospiti dell'Ateneo nell'ambito di scambi culturali.

I posti letto sono destinati ad ospitare personale docente, tecnico amministrativo, studenti, dottorandi, specializzandi, post dottorati, borsisti ed altri ospiti dell'Università degli Studi di Parma.

Per ottenere la concessione di un posto letto all'interno della foresteria sarà necessario inoltrare apposita richiesta, all'indirizzo mail: incoming@unipr.it.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 24 ore prima dell'utilizzo e dovrà anche specificare il nominativo del fruitore/i e la durata presunta dell'utilizzo del posto letto.

Art. 2 - Modalità di fruizione dei posti letto -

La concessione del posto letto/alloggio agli interessati ha carattere strettamente personale.

L'utente non potrà servirsene che per l'uso per il quale è stato assegnato e non potrà cedere ad altri il proprio posto letto, pena la decadenza dal diritto di fruizione del posto.

Il fruitore sarà personalmente responsabile di quanto avviene nell'alloggio messo a sua disposizione e di tutto ciò che ne costituisce l'arredamento e la dotazione impiantistica, elettrica e meccanica.

L'utente prende in consegna il posto letto nell'alloggio che gli viene concesso, con l'obbligo di restituirlo nelle condizioni in cui lo ha ricevuto.

All'atto della consegna delle chiavi, delle quali è espressamente vietato fare copie viene redatto, da parte dell'Amministrazione, un verbale attestante lo stato dei locali e l'elenco degli arredi.

Le chiavi dell'alloggio saranno consegnate dalle ore 14,00 alle ore 15,30 del giorno di arrivo. Il posto letto/alloggio sarà fruibile dalle ore 18,00 dello stesso giorno. Non è consentito effettuare nell'alloggio alcuna modifica dell'arredo né effettuare fori nella muratura.

Non è consentito l'utilizzo di fornelli a gas, fornelli elettrici negli alloggi e nelle parti comuni.

E' consentita la preparazione e il riscaldamento di alimenti esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate (soggiorno).

E' tassativamente proibito introdurre nell'alloggio:

- - Armi di ogni tipo;
- - Sostanze esplosive;
- - Sostanze stupefacenti;
- - Materiali infiammabili;
- - Animali di qualsiasi specie;
- - Persone diverse dal/dai fruitore/i.

La fruizione del posto letto nell'alloggio messo a disposizione è fissata, salvo casi straordinari da valutare all'atto della richiesta, per un tempo massimo di 6 mesi. Per motivate esigenze tale periodo è eventualmente prorogabile a discrezione dell'Amministrazione, tenuto conto anche di altre richieste di fruizione dei posti letto.

La priorità nella fruizione del/dei posti letto è stabilita dall'ordine di arrivo delle prenotazioni.

Art. 3 – Responsabilità del fruitore –

Il fruitore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali guasti rilevati nell'alloggio assegnato. In caso di danni cagionati a terzi o di danneggiamenti effettuati agli ambienti, impianti o arredi, il fruitore è tenuto al risarcimento dei danni, salvo rivalsa.

Art. 4 - Responsabilità dell'Amministrazione –

L'Amministrazione Universitaria non è in alcun modo responsabile di quanto il fruitore avesse depositato nell'alloggio messo a propria disposizione e non risponde d'infortuni per cause ad essa non imputabili, per furti di qualsiasi oggetto, denaro o altro che si trovi all'interno degli alloggi. Declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da calamità naturali o da altri fatti estranei alla volontà dell'Università.

Art. 5 – Restituzione. -

Al termine del periodo di permanenza, i locali dovranno essere restituiti sgombri da ogni effetto personale. Il fruitore dovrà restituire le chiavi entro le ore 12,00 del giorno di partenza, all'Amministrazione che provvederà, con verbale, a verificare lo stato dell'alloggio assegnato.

Art. 6 - Norme comportamentali e criteri di utilizzo. -

I fruitori degli alloggi non devono avere comportamenti in contrasto con norme di legge. E' severamente vietato fumare in tutti i locali della foresteria: alloggi/bagni, soggiorno, disimpegno, scale e corridoi.

Il fruitore è responsabile della pulizia e del decoro dell'alloggio.

Art. 7 - Revoca della concessione del posto letto-

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è previsto:

- a) risarcimento dei danni;
- b) la revoca dal beneficio dell'utilizzo dal posto letto assegnato;
- c) proposta di provvedimento disciplinare.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'uso dell'alloggio.

Art. 9 – Tariffe -

Le tariffe sono stabilite come da allegato 2.

Art. 10 - Norma di rinvio -

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Art. 11 - Foro competente -

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Regolamento verranno demandate al Foro di Parma.

Allegato 1 – locali ad uso foresteria

Allegato 2 – Tariffe per camera doppia in appartamento uso foresteria

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Didattica e Servizi agli studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
RPA	U.O.S. Formazione Post Lauream: Dott.ssa Sonia Rizzoli
DELIBERAZIONE	REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
DATA	13 novembre 2015

530/17822 REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di approvare, sotto condizione al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
U.O.C. OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Articolazione organizzativa-gestionale "Offerta formativa e Ordinamenti Didattici": Dott. Michele Bertani
DELIBERAZIONE	DISATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO UNIFICATO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
DATA	16 NOVEMBRE 2015

530/17823 DISATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO UNIFICATO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole alla disattivazione del Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e alla contestuale attivazione dei seguenti Consigli di Corso di Studio, che opereranno autonomamente:

- **Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari** (D.M. 270/2004), che esercita inoltre le competenze per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (D.M. 509/1999);
- **Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari** (D.M. 270/2004), che esercita inoltre le competenze per gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari (D.M. 509/1999).

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Organizzazione e Personale Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi

DELIBERAZIONE	Parere sulla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e del D.M. n. 19 del 30.01.2014, tra l'Università degli Studi di Parma e l'Università Vita -Salute S. Raffaele di Milano, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del Professor Carlo Signorelli, Professore Ordinario presso questo Ateneo di Parma, in misura del 50% presso l'Università Vita –Salute S. Raffaele di Milano – S.C. “06/M1: Igiene generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica” – S.S.D. “MED/42: Igiene Generale e Applicata”
DATA	23.11.2015

530/17824 PARERE SULLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010 E DEL D.M. N. 19 DEL 30.01.2014, TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI VITA- SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA, DA PARTE DEL PROFESSOR CARLO SIGNORELLI, PROFESSORE ORDINARIO PRESSO QUESTO ATENEO, IN RAGIONE DEL 50% PRESSO L'UNIVERSITA' VITA – SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO – S.C. “06/M1: IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA” – S.S.D. “MED/42: IGIENE GENERALE E APPLICATA”

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1 - di esprimere parere favorevole alla stipula della richiamata convenzione, tra l'Università degli Studi Vita Salute San Raffaele di Milano e l'Università degli studi di Parma, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse fra i due Atenei, al fine dello svolgimento di attività didattica e di ricerca in ragione del 50%, presso l'Università degli Studi Vita Salute San Raffaele di Milano, da parte del Prof. Carlo SIGNORELLI, Professore Ordinario presso l'Ateneo di Parma , per il Settore Concorsuale 06/M1 “Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica”, S.S.D. MED/42 “Igiene Generale e Applicata“, in regime di impegno a tempo pieno, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T, a far tempo dal 01.1.2016 e sino al 31 dicembre 2018;

La convenzione produrrà effetti, avvenuta la necessaria sottoscrizione, dal 01.1.2016 con durata fino al 31.12.2018 ed è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi complessivi con il consenso del docente e previa delibera dei competenti Organi accademici degli Atenei interessati;

2 - gli oneri stipendiali, relativi al Docente, per l'intera durata della convenzione, sono ripartiti tra i due atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo che risulta essere in ragione del 50% fra i due atenei;

3 - di dare mandato al Rettore per ogni ulteriore adempimento di competenza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Organizzazione e Personale Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi
DELIBERAZIONE	Approvazione del <i>“Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. 230/2005”</i>
DATA	20/11/2015

530/17825 APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L’ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 230/2005

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di approvare, per quanto di competenza, il *“Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e il conferimento di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005”* nel testo di seguito riportato, conferendo mandato al Rettore per ogni adempimento:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L’ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. L’Università degli Studi di Parma può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l’istituzione temporanea ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/05 di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti di cui sopra.

Art. 2

Istituzione di posti – convenzioni di ricerca

1. L’istituzione del posto di professore straordinario è deliberata dal Dipartimento proponente, anche sulla base di una lettera di intenti dei soggetti finanziatori, nell’ambito della relativa convenzione di ricerca.
2. Il Dipartimento trasmette la propria deliberazione richiedendo al Rettore l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche sulla base di una lettera di intenti del soggetto finanziatore.
3. Le convenzioni devono espressamente definire:
 - il programma di ricerca;

- la durata del programma di ricerca;
- le risorse messe a disposizione e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;
- il/i posti che si intendono finanziare e istituire nonché il SSD di riferimento.

4. La convenzione è stipulata dal Magnifico Rettore.

5. La convenzione deve garantire l'integrale copertura del costo del professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo pari alla retribuzione di un professore ordinario a tempo pieno ovvero a tempo definito, classe iniziale nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nella convenzione.

6. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere, in date concordate dalle parti.

7. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 3

Modalità di conferimento

1. Nell'ambito della convenzione e del progetto di ricerca, il conferimento del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite appositi incarichi a:

- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
- soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione.

2. Gli incarichi possono essere attribuiti su proposta del consiglio di Dipartimento in configurazione ristretta ai soli professori di prima fascia, previo parere obbligatorio dei docenti appartenenti al SSD e con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto
- b. procedura di selezione.

Art. 4

Conferimento diretto

1. Il soggetto finanziatore formula al Dipartimento la proposta corredata dal progetto di ricerca, con facoltà di indicare, anche in fase precedente alla approvazione della convenzione, il soggetto in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto di professore straordinario.

2. Il consiglio di Dipartimento, in configurazione ristretta ai soli docenti di prima fascia, valuta la candidatura proposta e la documentazione relativa, deliberando motivatamente nel contesto della deliberazione di proposta di attivazione della convenzione.

3. Il Dipartimento trasmette al Rettore la deliberazione di cui al comma 2, ai fini delle successive deliberazioni degli Organi di governo di cui all'art. 2.

Art. 5

Procedura di selezione

1. Il bando di indizione della procedura di selezione viene emanato dal Rettore su proposta deliberata dal Dipartimento proponente ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, del MIUR e della CRUI.

Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti da coprire;
- il settore scientifico-disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il Dipartimento di riferimento;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura dove l'attività verrà svolta;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6

Valutazione

1. La valutazione viene effettuata da una Commissione proposta dalla struttura interessata e nominata con decreto Rettorale, composta da tre docenti di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare del progetto di ricerca o da esperti di comprovata qualificazione nelle materie attinenti la ricerca oggetto della convenzione. La commissione nomina al proprio interno un Presidente.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

5. La Commissione, al termine della valutazione dovrà indicare, con propria deliberazione, il nominativo del soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico di cui al presente regolamento.

6. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

Art. 7

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.

2. Il contratto che si instaura con il professore straordinario è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- la struttura di afferenza;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento e l'impegno didattico ad esso coerente;
- il regime di impegno orario.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori ad un anno.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 8

Trattamento giuridico ed economico

1. E' riconosciuto al soggetto titolare dell'incarico, per il periodo di durata del rapporto, lo status di professore straordinario a tempo determinato, il trattamento economico corrispondente a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente.

4. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato ed Università.

Art. 9

Incompatibilità

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

Art. 10

Attribuzione di compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà, sentiti gli interessati, alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi e al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 11

Valutazione finale - rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata sia dal Dipartimento, sulla base di una relazione presentata dall'interessato entro 6 mesi dalla scadenza dell'incarico e trasmessa per le opportune valutazioni al soggetto finanziatore, sia da quest'ultimo.

Art. 12

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.
2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg. prima della data di dimissione.
3. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente secondo le modalità previste dagli art. 3-7.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	U.O.S. - Amministrazione del Personale Docente Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi
DELIBERAZIONE	Rinnovo di un contratto di insegnamento, a titolo oneroso, a studioso straniero di chiara fama presso il Dipartimento di Economia a.a. 2015/16
DATA	11/11/2015

530/17826 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - RINNOVO DI CONTRATTO A TITOLO ONEROSO A STUDIO STRANIERO DI CHIARA FAMA, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 9 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010" – A.A. 2015/16

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo,

1. di esprimere parere favorevole al rinnovo del contratto, a titolo oneroso, con il sottosegnato studioso straniero di chiara fama, per lo svolgimento dell'insegnamento a fianco indicato, ai sensi degli artt 5 e 9 del "Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2015/2016 e con il compenso sotto indicato:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE:

DOCENTE	INSEGNAMENTO	TAF	ORE	S.S.D.	€
O'Sullivan Patrick	Competitiveness and business strategy (8 CFU)	D	56	SECS-P/07	5.500,00

(*) La relativa spesa complessiva di € 5.500,00 (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione) graverà sui fondi disponibili presso il Dipartimento di Economia (UA.PR.D.ECON - Progetto PROGRTRIEN1315BERNA-UOS INTERNAZIONALIZZAZIONE-

CUP:D99D14000730003 Codice U.A. PR.AC.AR06.INTER), così come da deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Economia in data 24.9.2015;
 2. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 ^a Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Istituzione del Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul Sistema Cooperativo – C.I.S.R.S.C. (International Centre for Research on Cooperatives)
DATA	20.11.2015

530/17827 ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCA SUL SISTEMA COOPERATIVO – C.I.S.R.S.C. (INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH ON COOPERATIVES)

Il Senato,
 omissis

d e l i b e r a

1. per le motivazioni citate in premessa di proporre al Consiglio di Amministrazione per la durata di sei anni l'istituzione del Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul Sistema Cooperativo – C.I.S.R.S.C. (International Centre for Research on Cooperatives), ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari;
2. di approvare il Regolamento del Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul Sistema Cooperativo – C.I.S.R.S.C. (International Centre for Research on Cooperatives) nel testo allegato al presente atto di cui fa parte integrante e di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per il parere previsto dall'art. 42 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma.

**REGOLAMENTO
 DEL
 CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCA SUL SISTEMA
 COOPERATIVO
 - C.I.S.R.S.C. (INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH ON
 COOPERATIVES)**

Art. 1 - Costituzione del Centro.

1. Presso l'Università degli Studi di Parma è istituito ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, il Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul Sistema Cooperativo – C.I.S.R.S.C., (International Centre for Research on Cooperatives).
2. Il Centro ha sede in Parma, Piazzale S. Francesco n. 3.

3. Il Centro ha una durata di sei anni e può essere rinnovato, per la medesima durata, anche più di una volta, previa richiesta del Consiglio del Centro al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il Centro viene disattivato con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con successivo Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico.
5. In caso di disattivazione il patrimonio affidato al Centro rientra nella disponibilità diretta dell'Ateneo.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi.

Finalità del Centro è la creazione di un polo internazionale di studi cooperativi per lo sviluppo della conoscenza e l'innovazione del modello aziendale cooperativo e dell'Economia Sociale, "Social Economy".

Il Centro promuove attività di ricerca teorica e applicata, di formazione e di consulenza a livello nazionale e internazionale.

Il Centro intende contribuire alla diffusione del modello cooperativo e mutualistico affinché lo stesso si consolidi come sistema riconosciuto per la sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Le attività di ricerca, formazione e consulenza riguarderanno prioritariamente i temi dell'identità, della partecipazione, della sostenibilità, dell'amministrazione e del quadro giuridico in ambito cooperativo.

Art. 3 – Attività.

Le finalità del Centro sono perseguite attraverso interventi e programmi di formazione e ricerca, anche internazionali, rivolti prevalentemente agli *stakeholders* del sistema universitario e delle aziende cooperative e mutualistiche.

Le principali azioni attengono a:

- a. l'attuazione di percorsi formativi extra curricolari;
- b. lo sviluppo e realizzazione di ricerche applicate su temi attinenti la pianificazione, la gestione e lo sviluppo dell'impresa cooperativa, con particolare attenzione ai contenuti del "Blueprints" definiti dalla International Cooperative Alliance, I.C.A.;
- c. la promozione di tesi di laurea;
- d. il sostegno alla nascita di spin-off universitari e start-up innovative in forma cooperativa, nonché il trasferimento degli esiti della ricerca alle imprese cooperative;
- e. la partecipazione a progetti di ricerca a cofinanziamento regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- f. la pubblicazione di studi, ricerche, collane, *case history*;
- g. lo sviluppo di relazioni con organizzazioni imprenditoriali cooperative nazionali e internazionali;
- h. l'attivazione di borse di studio;
- i. la promozione di percorsi di mobilità per studenti, docenti, personale amministrativo e aziendale;
- j. l'organizzazione di *summer school*, *workshop* ed eventi seminariali a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 4 - Soggetti promotori.

Oltre all'Università degli Studi di Parma i soggetti promotori del Centro sono:

- a) Legacoop Emilia Ovest;
- b) Legacoop Emilia Romagna;
- c) Coopfond;
- d) Fondazione Ivano Barberini;
- e) PGI, Professors Guild International;
- f) Università e Centri di ricerca europei ed internazionali che deliberano entro sei mesi dall'istituzione del Centro.

Art. 5 – Soggetti Aderenti.

Dopo il periodo di sei mesi sono possibili nuove adesioni da parte di Università, Centri di ricerca, Enti pubblici e privati.

Possono altresì aderire al Centro, come componenti del Comitato Scientifico Consultivo, singoli studiosi ed esperti afferenti ad altre Università nazionali ed internazionali nonché al sistema delle aziende cooperative e mutualistiche.

Le richieste di adesione saranno esaminate dal Consiglio del Centro su proposta della Giunta Esecutiva.

Al Consiglio stesso spetta ogni decisione sulla richiesta di adesione.

Art. 6 - Amministrazione del Centro.

Il Centro possiede autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R., Reg. LII, n. 172 in data 11 aprile 2014.

Art. 7 - Organi del Centro.

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente della Giunta Esecutiva;
- il Comitato Scientifico Consultivo.

Art. 8 - Il Presidente del Centro.

- a) Il Presidente del Centro è il Rettore dell'Università degli Studi di Parma o suo delegato.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza del Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberati.
- c) Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici, i soggetti pubblici e privati e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e del Regolamento del Centro.
- d) Il Presidente del Centro è membro di diritto della Giunta Esecutiva.
- e) Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - propone alla Giunta e al Consiglio la programmazione delle attività del Centro;

- avanza agli organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo del centro;
- nomina il Presidente della Giunta;
- individua e propone i componenti del Consiglio;
- propone i nominativi del Comitato Scientifico del Centro e il suo coordinatore;
- propone il referente amministrativo del Centro;
- trasmette agli organi di Ateneo la relazione sull'attività svolta e la proposta annuale di bilancio preventivo autorizzatorio, nonché il rendiconto, previamente esaminati e approvati da parte della Giunta e dal Consiglio del Centro.

Il Presidente del Centro, per lo svolgimento dei propri compiti, può nominare collaboratori scientifici e/o gestionali senza potere di firma e ferma restando la propria responsabilità.

Art. 9 - Il Consiglio del Centro.

a) Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Centro.

b) Il Consiglio è costituito da un rappresentante per ogni struttura appartenente ai soggetti promotori. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Giunta Esecutiva, il Coordinatore del Comitato scientifico ed un rappresentante di ciascun ente aderente.

c) Il Consiglio è convocato dal Presidente del Centro in via ordinaria almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio potranno avvenire in sessione telematica.

d) Il Consiglio:

- approva le richieste di partecipazione e le modalità di partecipazione al Centro delle Università e di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- approva le richieste di adesione al Centro di personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico;
- approva le linee programmatiche della gestione del Centro;
- approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Presidente;
- approva le richieste di finanziamento;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il piano annuale delle attività;
- approva per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- propone l'eventuale rinnovo del Centro;
- delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili richiedano la sua autorizzazione preventiva;
- delibera su ogni altra iniziativa del Centro;
- propone a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la proposta di cessazione del Centro.

Le persone giuridiche aderenti ai sensi del precedente art. 5 hanno diritto di voto.

Art. 10 – Presidente della Giunta Esecutiva

a) Il Presidente della Giunta convoca e presiede la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberati e promuove, coadiuvato dal Presidente del Centro, l'attività specifica dello stesso.

Il Presidente della Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni:

- predispone la proposta del piano annuale delle attività;
- predispone la proposta di bilancio preventivo ed di conto consuntivo per l'approvazione della Giunta Esecutiva;
- coadiuva il Presidente del Centro nell'attività programmata e approvata dal Consiglio del Centro;
- propone al Presidente del Centro l'ampliamento del numero dei membri della Giunta Esecutiva sulla base di manifeste necessità operative di specifici Paesi o ambiti regionali sovranazionali;
- propone al Consiglio del Centro sulla base dell'istruttoria della Giunta Esecutiva e previa acquisizione del parere favorevole dei soci promotori, l'adesione di Enti pubblici e privati ovvero da singoli studiosi ed esperti afferenti ad altre Università nazionali ed internazionali nonché al sistema delle aziende cooperative e mutualistiche.

Possono assumere la carica di Presidente della Giunta Esecutiva anche persone fisiche esterne all'Università, purché risultino in possesso di titoli, esperienze e comprovata competenza sulle attività svolte dal Centro.

Il Presidente della Giunta Esecutiva è membro di diritto del Consiglio del Centro.

Art. 11 – Giunta esecutiva

a) La Giunta esecutiva è nominata dal Consiglio e presieduta dal Presidente della Giunta.

b) La Giunta esecutiva è costituita da sei membri in possesso di titoli, esperienze e comprovata competenza. Ne fa parte di diritto il Presidente del Centro. Ne fa parte senza diritto di voto il Coordinatore scientifico.

c) In considerazione delle necessità di specifici Paesi o ambiti regionali sovranazionali, il Presidente del Centro su proposta del Presidente della Giunta ha la facoltà di ampliare il numero dei membri della Giunta Esecutiva. Le sedute della Giunta potranno avvenire in sessione telematica.

d) La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente della Giunta in via ordinaria almeno una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Giunta.

e) La Giunta, previa acquisizione del parere favorevole dei soggetti promotori, istruisce le proposte di adesione al Centro formulate da Enti pubblici e privati ovvero da singoli studiosi ed esperti afferenti ad altre Università nazionali ed internazionali nonché al sistema delle aziende cooperative e mutualistiche.

f) la Giunta:

- esprime parere consultivo sulla proposta del piano annuale delle attività;
- esprime parere consultivo sul bilancio preventivo ed di conto consuntivo;

- delibera su ogni altra iniziativa di carattere esecutivo del Centro.
- attua ogni attività finalizzata al conseguimento delle linee programmatiche definite dal Consiglio del Centro.

Gli ulteriori poteri della Giunta Esecutiva vengono deliberati dal Consiglio del Centro.

Art.12 - Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è dotato di un proprio Coordinatore nominato con Decreto del Rettore ed è composto da studiosi non membri del Consiglio di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline che caratterizzano le attività del Centro.

Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive per il Presidente e per il Consiglio.

Art. 13 – Referente amministrativo

Il Centro potrà avvalersi di una unità di personale per lo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile di propria pertinenza.

Art. 14 - Risorse finanziarie.

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi stanziati dagli Enti promotori e aderenti;
- b) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di formazione, ricerca e consulenza;
- e) contributi provenienti da Ministeri ed Enti pubblici interessati allo sviluppo delle attività;
- f) contributi e progetti provenienti dalla Commissione Europea e da altri Enti pubblici e privati internazionali;
- g) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo;
- h) sponsorizzazioni e donazioni.

Art. 15 - Rapporti tra il Centro ed i soggetti promotori.

I soggetti promotori del Centro esprimono la loro adesione alle ragioni istitutive del Centro condividendo l'articolato del presente Regolamento. Essi esprimono altresì parere circa l'ammissione di nuovi membri.

I soggetti promotori con propria deliberazione possono conferire al Centro risorse finanziarie e/o di personale per il funzionamento del Centro stesso.

Art. 16 - Rapporti tra il Centro ed altri soggetti aderenti.

I soggetti aderenti entrano a far parte del Consiglio attraverso una specifica deliberazione del loro organo competente:

- esprimono adesione alle ragioni istitutive del Centro;
- condividono l'articolato del presente Regolamento;
- indicano annualmente quali risorse proprie conferiscono al Centro per il supporto alle attività previste.

La deliberazione è da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 17 - Personale, strutture, attrezzature.

Il Centro potrà avvalersi di personale, sentita la rispettiva disponibilità ed in accordo con i singoli C.C.N.L. di comparto, messo a disposizione dai soggetti promotori e dagli Enti esterni pubblici o privati aderenti.

Inoltre il centro potrà avvalersi di strutture e attrezzature messe a disposizione dai soggetti promotori e dagli Enti esterni pubblici o privati aderenti.

Il Centro può altresì acquisire direttamente personale, strutture ed attrezzature nei limiti del budget e su proposta al Consiglio da parte del Presidente.

Art. 18 – Durata.

Il Centro ha durata di sei anni e viene attivato con decreto rettorale.

Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

Art. 19 - Norme finali e transitorie.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Proposta di modificazione della denominazione del Centro “RFID&VIS LABS” nella nuova denominazione “FUTURE TECHNOLOGY LAB” e approvazione delle modifiche del Regolamento
DATA	19.11.2015

530/17828 PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL CENTRO “RFID&VIS LABS” NELLA NUOVA DENOMINAZIONE “FUTURE TECHNOLOGY LAB” E APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole in merito al cambio di denominazione del Centro RFID&VIS Labs in “Future Technology Lab”;
2. di esprimere parere favorevole alle modifiche al Regolamento del Centro nel testo allegato al presente atto di cui fa parte integrante.

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO FUTURE TECHNOLOGY LAB

Art.1 – Costituzione del Centro

1.1 Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di Ricerca Future Technology Lab.

Art. 2 – Finalità e modalità operative

2.1 Il Centro si propone di integrare e coordinare attività inerenti i settori dell'Ingegneria Industriale e dell'Informazione nella loro accezione più ampia, con lo scopo di valorizzare le interdisciplinarietà che le contraddistinguono. Il Centro si pone l'intento di promuovere, coordinare e integrare attività di ricerca di base, ricerca applicata, trasferimento tecnologico relative all'applicazione e allo sviluppo di nuove tecnologie, sia hardware sia software.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Centro si occuperà dello sviluppo e dell'applicazione di nuovi processi ovvero nuove tecnologie relative a: Auto-Id, Industrial Internet of Things and Smart Objects, Artificial Perception, Big Data e Cloud Manufacturing, Augmented Reality, Smart Manufacturing, Sensing, Additive Manufacturing.

Art. 3 – Durata, attivazione, disattivazione

3.1 Il Centro viene attivato con Decreto Rettorale, ha una durata di tre anni e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro. Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

Art. 4- Sede

4.1 Il Centro ha sede presso l'edificio che ospita il Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 5- Componenti

5.1 Fanno parte del Centro i sottoelencati Dipartimenti che ne hanno promosso l'istituzione:

- a. Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- b. Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

5.2 Successivamente alla sua costituzione possono partecipare al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del Centro, altri Dipartimenti direttamente interessati alle ricerche oggetto del Centro.

5.3 Sono docenti aderenti al Centro i singoli docenti dei Dipartimenti che fanno parte del Centro e i singoli docenti che ne richiederanno l'adesione. L'adesione al Centro dovrà

essere comunicata, a cura del richiedente, al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente¹.

- 5.4 Fanno parte del Centro i docenti indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.
- 5.5 Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di Parma.
- 5.6 Tutte le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, devono essere approvate dal Consiglio del Centro.
- 5.7 Si definiscono docenti attivi, i docenti che hanno versato la quota una tantum di € 3.000 (tremila/00 euro) o hanno raggiunto un importo complessivo di contratti, convenzioni e conto terzi con il Centro (responsabili del contratto) di almeno € 15.000 (quindicimila/00 euro).
- 5.8 Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 5.9 Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico – amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

Art. 6- Coordinamento amministrativo del Centro

- 6.1 Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa e i regolamenti universitari vigenti.
- 6.2 Il Coordinatore amministrativo è rappresentato dal Capo Servizio Gestione amministrativa e rapporti con la Regione Emilia Romagna.
- 6.3 Nel caso in cui il punto precedente 6.2 non sia soddisfatto, l'Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessata/o, una unità di personale che svolga le funzioni di coordinamento amministrativo del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

- 7.1 Gli Organi del Centro sono:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio del Centro
 - c. il Comitato Scientifico del Centro

Art. 8 - Il Direttore del Centro

- 8.1 Il Direttore è un docente aderente al Centro ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato.

¹ A norma dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma, con il termine docente si intende: ricercatore, anche a tempo determinato secondo l'art.24 lettera A e lettera B della 240/2010, professore di seconda fascia, professore di prima fascia.

- 8.2 Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'Amministrazione Universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- 8.3 Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
- 8.4 Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - predispone il piano annuale delle ricerche e delle eventuali attività formative con le eventuali relative richieste di finanziamento;
 - predispone il budget previsionale e il conto consuntivo;
 - mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- 8.5 Il Direttore è eletto fra i docenti aderenti al Centro da parte dei docenti attivi che costituiscono il Consiglio del Centro²:
- a maggioranza assoluta alla prima convocazione
 - a maggioranza relativa alla seconda convocazione
 - con meccanismo di ballottaggio in terza ed ultima convocazione
- 8.6 Il Direttore indica, tra i docenti aderenti, il vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza nonché in caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino ad entrata in carica del nuovo eletto. Il vice Direttore è nominato dal Magnifico Rettore.
- 8.7 Il Direttore del Centro è responsabile rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro.
- 8.8 Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9- Il Consiglio del Centro

- 9.1 Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Il Consiglio del Centro è costituito da:
- Direttore del Centro
 - Coordinatore amministrativo
 - Tutti i docenti attivi del Centro
 - I Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, o un loro delegato a cui fa capo almeno un docente attivo.
- 9.2 Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.
- 9.3 Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di urgenza la

² L'elettorato passivo (eletti) è costituito da tutti i docenti aderenti al Centro; l'elettorato attivo (elettori) è costituito dai soli docenti attivi

convocazione può essere effettuata fino a due giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione avviene tramite posta elettronica.

9.4 Il Consiglio del Centro:

- a. È convocato dal Direttore del Centro in via ordinaria almeno tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati.
- c. Le deliberazioni sono di norma adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto riguardo alle nuove adesioni. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
- d. La presenza dei Componenti del Consiglio può essere anche telematica.

9.5 Spetta al Consiglio del Centro

- a. approvare annualmente il budget previsionale e i conti a consuntivo;
- b. approvare il piano annuale delle attività e delle spese;
- c. avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
- d. approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- e. deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
- f. esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.
- g. eleggere in seno ai docenti aderenti il Direttore:
nelle elezioni, indette dal decano del Centro, ogni docente esprime una sola preferenza (anche con modalità telematica) e il Direttore è eletto:
 1. a maggioranza assoluta alla prima convocazione
 2. a maggioranza relativa alla seconda convocazione
 3. con meccanismo di ballottaggio in terza ed ultima convocazione
- h. approvare le nuove adesioni al Centro, sia di Dipartimenti sia di singoli docenti, con votazione a maggioranza degli aventi diritto, motivando l'eventuale non approvazione.

Art. 10- Il Comitato Scientifico

- 10.1 Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza per il Direttore e il Consiglio, proponendo progetti di ricerca, coordinando e controllando la validità scientifica delle attività del Centro.

- 10.2 Il Comitato Scientifico opera di norma a titolo gratuito. In ogni caso le spese relative a tale organo sono da addebitarsi al Centro.
- 10.3 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro ed è costituito da tre esperti esterni proposti dal Direttore e da rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano l'attività del Centro. La proposta del Direttore deve essere accettata all'unanimità del Consiglio del Centro.

Art. 11 - Risorse finanziarie

- 11.1 Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:
- a. fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
 - b. fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
 - c. fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere le attività del Centro;
 - d. fondi provenienti da prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza dei docenti attivi del Centro;
 - e. ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 12 - Personale, strutture, attrezzature

- 12.1 Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture e attrezzature messo a disposizione dai Dipartimenti aderenti secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.
- 12.2 Il Centro potrà avvalersi anche di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

Art. 13 - Rapporti tra il Centro e i Dipartimenti partecipanti

- 13.1 I Dipartimenti approvano la partecipazione al Centro dei loro componenti e la destinazione di fondi di ricerca o convenzioni alle ricerche nell'ambito del Centro stesso.
- 13.2 I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei componenti del Centro.

Art. 14 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- 14.1 In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.

14.2 Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

15.1 Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro.

15.2 Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione sarà resa operante da apposito decreto rettorale.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

16.1 Questo Regolamento sostituisce le precedenti versioni

16.2 Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO

ELENCO DOCENTI ADERENTI CHE FANNO PARTE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA FUTURE TECHNOLOGY LAB

Fanno parte del Centro Future Technology Lab i docenti di seguito elencati

N o	Cognome e Nome	Fascia	S.S.D.
1	ALEOTTI Jacopo	Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING- INF/05
2	AMABILI Marco	Associato confermato	ING- IND/13
3	BERTOLINI Massimo	Associato	ING- IND/17
4	BERTOZZI Massimo	Associato	ING- INF/05
5	BIGLIARDI Barbara	Associato	ING- IND/35
6	BONDIOLI Federica	Associato	ING- IND/22
7	BONI Andrea	Associato confermato	ING- INF/01
8	BONONI Alberto	Associato confermato	ING- INF/03

9	BOTTANI Eleonora	Associato	ING-IND/17
10	BOZZOLI Fabio	Associato	ING-IND/10
11	BROGGI Alberto	Ordinario	ING-INF/05
12	CAGNONI Stefano	Associato confermato	ING-INF/05
13	CANTARELLI Giancarlo	Associato confermato	MAT/07
14	CASELLI Stefano	Ordinario	ING-INF/05
15	CASOLI Paolo	Associato confermato	ING-IND/08
16	CERRI Emanuela	Associato	ING-IND/21
17	CERRI Pietro	Ricercatore a td (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING-INF/05
18	CHIORBOLI Giovanni	Associato confermato	ING-INF/07
19	CIAMPOLINI Paolo	Ordinario	ING-INF/01
20	COCCONI Monica	Associato confermato	IUS/10
21	COLAVOLPE Giulio	Associato confermato	ING-INF/03
22	COLLINI Luca	Associato	ING-IND/14
23	CONCARI Carlo	Associato	ING-IND/32
24	CONSOLINI Luca	Associato	ING-INF/04
25	COVA Paolo	Ricercatore	ING-INF/01
26	CUCINOTTA Annamaria	Associato	ING-INF/02
27	DE MUNARI Ilaria	Associato confermato	ING-INF/01
28	DELMONTE Nicola	Ricercatore a td (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING-INF/01
29	DORMIO Alberto Ivo	Associato confermato	ING-IND/35
30	FARINA Angelo	Ordinario	ING-IND/11
31	FERRARI Gianluigi	Associato confermato	ING-INF/03

32	FRANCESCHINI Giovanni	Ordinario	ING-IND/32
33	GAMBAROTTA Agostino	Ordinario	ING-IND/08
34	GANUGI Piero	Ordinario	SECS-S/03
35	GARZIERA Rinaldo	Ordinario	ING-IND/13
36	GROPETTI Roberto	Ordinario	ING-IND/16
37	GUARINO LO BIANCO Corrado	Associato	ING-INF/04
38	LOCATELLI Marco	Ordinario	MAT/09
39	LORENZINI Giulio	Ordinario	ING-IND/11
40	MANCONI Elisabetta	Ricercatore	ING-IND/13
41	MATRELLA Guido	Ricercatore	ING-INF/01
42	MENOZZI Roberto	Ordinario	ING-INF/01
43	MONTANARI Roberto	Ordinario	ING-IND/17
44	MORDONINI Monica	Ricercatore	ING-INF/05
45	MORINI Mirko	Ricercatore a td (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING-IND/08
46	NICOLETTO Gianni	Ordinario	ING-IND/14
47	PAGLIARINI Giorgio	Ordinario	ING-IND/10
48	PETRONI Alberto	Ordinario	ING-IND/35
49	PIAZZI Aurelio	Ordinario	ING-INF/04
50	PICCHI Giorgio	Ordinario	ING-INF/03
51	PIRONDI Alessandro	Associato confermato	ING-IND/14
52	POGGI Agostino	Ordinario	ING-INF/05
53	POLI Federica	Ricercatore a td (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING-INF/02
54	PRATI Edzeario	Ordinario	ING-IND/13

55	RAHELI Riccardo	Ordinario	ING- INF/03
56	RAINIERI Sara	Associato confermato	ING- IND/10
57	RIVA Enrica	Associato	ING- IND/14
58	RIZZI Antonio	Ordinario	ING- IND/17
59	ROMOLI Luca	Ricercatore a td (art. 24 comma 3-b L. 240/10)	ING- IND/16
60	ROYER CARFAGNI Gianni Furio Mario	Ordinario	ICAR/08
61	SELLERI Stefano	Ordinario	ING- INF/02
62	SERENA Paolo	Ricercatore	ING- INF/03
63	SILVESTRI Marco	Ricercatore	ING- IND/13
64	SOZZI Giovanna	Ricercatore	ING- INF/01
65	SPIGA Marco	Ordinario	ING- IND/10
66	TASORA Alessandro	Associato	ING- IND/13
67	TODERI Giorgio	Ricercatore	ING- IND/08
68	TOMAIUOLO Michele	Ricercatore	ING- INF/05
69	TOSQUES Mario	Ordinario	MAT/05
70	VANALI Marcello	Associato confermato	ING- IND/12
71	VANNUCCI Armando	Ricercatore	ING- INF/03
72	VELTRI Luca	Ricercatore	ING- INF/03
73	VIGNALI Giuseppe	Associato	ING- IND/17
74	VOLPI Andrea	Ricercatore	ING- IND/17
75	ZAMMORI Francesco	Ricercatore non confermato	ING- IND/35
76	ZANICHELLI Francesco	Ricercatore	ING- INF/05

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Società Lepida S.p.A.: Approvazione della proposta di modifiche statutarie
DATA	19.11.2015

530/17829 SOCIETA' LEPIDA S.P.A. : APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto della Società Lepida S.p.A. nel testo sopra riportato.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	UOS Internazionalizzazione: Dott. Alessandro Bernazzoli
DELIBERAZIONE	Approvazione protocollo di cooperazione universitaria internazionale per scopi didattici e scientifici e di accordi specifici tra l'Università degli Studi di Parma e la Hochschule Bochum - Bochum University of Applied Sciences, Bochum (Germania) per il conseguimento del doppio titolo del corso di laurea triennale CLEM e dei corsi di laurea magistrale ADA – TRADE – IBD
DATA	19.11.2015

530/17830 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE PER SCOPI DIDATTICI E SCIENTIFICI E DI ACCORDI SPECIFICI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA E LA HOCHSCHULE BOCHUM - BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BOCHUM (GERMANIA) PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE CLEM E DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ADA – TRADE – IBD – REFERENTE SCIENTIFICO: PROF.SSA MARIA CECILIA MANCINI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla stipula del protocollo di cooperazione universitaria internazionale per scopi didattici e scientifici e dei relativi accordi specifici tra l'Università degli Studi di Parma e la Hochschule Bochum - Bochum University of

- Applied Sciences, Bochum (Germania) per il conseguimento del doppio titolo del corso di laurea triennale CLEM e dei corsi di laurea magistrale ADA – TRADE – IBD;
2. di dare mandato al Dipartimento di Economia di questo Ateneo, nella persona del suo Direttore, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Cecilia Mancini, per la messa in opera di ogni utile iniziativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal protocollo e dei relativi accordi specifici;
 3. di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione degli accordi e per ogni ulteriore adempimento relativo.
